



COMUNE DI CASELLE LURANI

Provincia di Lodi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

N. 19 del 16/05/2018

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018 -
RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 6/2018**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sedici** del mese di **Maggio** alle ore **21:15** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
VIGHI DAVIDE	X	MAI ANGELO MARIA	X
OLIVARI ROBERTO	X	MASSARI PAOLO	X
VIOTTI DARIO	X	NAZZARI STEFANO	assente
GATELLI ROBERTA	assente	RANCATI ELENA	assente
ROSSI ALESSANDRO PIETRO	X	SECCHI DANIELE	X
DENTI FRANCO	X	SOMMARIVA MARIANNA	X
GALLI ELEONORA	X		

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO FAIELLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DAVIDE VIGHI, SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni di C.C.:

- N. 5 del 01/03/2018 avente ad oggetto: “Determinazione aliquote IMU per l’anno 2018”
- N. 6 del 01/03/2018 avente ad oggetto: “Determinazione aliquote TASI per l’anno 2018”;

trasmesse dall’Ente, in via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Rilevato che anche per il 2018 è stato decretato lo stop all'aumento di imposte e tasse negli enti locali. Detto blocco degli aumenti dei tributi per il nuovo anno è stato sancito dall'articolo 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018. Pertanto le amministrazioni locali non potranno incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Per l'anno corrente vale, infatti, la stessa misura già adottata nel 2016 e 2017. Sono escluse dal blocco la TARI e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche e il canone idrico;

Richiamato: l'art. 1, comma 677 primo periodo della legge 27 dicembre 2013 n 147 che stabilisce: *“il comune (...) può determinare l'aliquota (TASI) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*. Il secondo periodo del suddetto comma 677 - come modificato dall'art. 1 comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – prevede, inoltre, l'ulteriore vincolo secondo cui, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille; l'ultimo periodo dello stesso comma 677, anch'esso modificato dal citato comma 679 della legge n. 190 del 2014, dispone, infine, che, per gli anni 2014 e 2015, i comuni, nella determinazione delle aliquote della TASI, possano superare i due suindicati limiti *“per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate ... detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili ...”*;

Vista la Circolare n 2/DF del 29 luglio 2014 che ha chiarito che la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere necessariamente riferita ai due limiti in questione, vale a dire quello relativo alla somma delle aliquote della TASI e dell'IMU – che non può superare il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per mille per l'abitazione principale – e quello relativo all'aliquota massima della TASI - che non può eccedere il 2,5 per mille. Coticché l'ente locale può decidere di utilizzare l'intero ammontare di detta maggiorazione per elevare uno dei due limiti oppure distribuirlo tra i due limiti;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si comunica l'inapplicabilità dell'aliquota TASI pari al 3,30 per mille, riferita agli immobili classificati alla categoria A/1, A/8 ed A/9 adibiti ad abitazione principale, in quanto la somma delle aliquote IMU e TASI di detti immobili è pari al 9,30 per mille con il superamento del limite consentito del 6,8 per mille;

Richiamata la deliberazione C.C. N. 17/2015 con la quale, a seguito di rilievo effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvedeva ad escludere l'aliquota TASI per le sole abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato pertanto che l'aliquota del 3,30 per mille, relativa agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, indicata nella delibera CC 6/2018, è quindi da rettificare;

Dato atto che, a seguito di verifica catastale, esiste un cespite immobiliare di tipo A/9 (Gruppo A: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), attualmente fatiscente, sul quale non può trovare applicazione l'aliquota TASI (vedasi delibera CC N. 17/2015);

Ravvisata, pertanto, a seguito di quanto sopra descritto, la necessità di azzerare per l'anno 2018, l'aliquota TASI relativa agli immobili classificati alla categoria A/1, A/8 ed A/9 adibiti ad abitazione principale;

Visti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del disposto dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Con N. 10 voti favorevoli, N. --- voti contrari, N. --- astenuti, su N. 10 Consiglieri presenti e N. 10 votanti;

DELIBERA

1. Di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa, la deliberazione di C.C. N. 6 del 01/03/2018, azzerando l'aliquota TASI relativa agli immobili classificati alla categoria A/1, A8 ed A9 adibiti ad abitazione principale, per l'anno 2018;
2. Di confermare le altre aliquote e detrazioni riportate nella stessa deliberazione CC N. 6/2018, come sotto indicato:

ALIQUOTA	CATEGORIA
0,00 per mille	Aliquota abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)
0,4 per mille	Aliquota per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e aree fabbricabili
1,00 per mille	Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale

3. Di provvedere alla trasmissione in via telematica della presente deliberazione al MEF – Portale del Federalismo Fiscale;
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione che ha avuto il seguente esito: N. 10 voti favorevoli, N. --- voti contrari, N. --- astenuti, su N. 10 Consiglieri presenti e N. 10 votanti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue::

Sindaco
 Davide Vighi

Segretario Comunale
 Dott. Marcello Faiello



COMUNE DI CASELLE LURANI
Provincia di Lodi

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018 - RETTIFICA
DELIBERAZIONE C.C. N. 6/2018**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)
(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti.

Eventuali Note/Motivazioni:

Lì, 11/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GINELLI NADIA ROSA / INFOCERT SPA